

TRIBUNALE DI TERAMO

UFFICIO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

ORDINANZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA

[ARTT. 9, 161, 180 L.F.]

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. GIANSAVERIO CAPPÀ Presidente

Dott. GIOVANNI CIRILLO Giudice del. rel.

Dott. STEFANIA CANNAVALE Giudice

letti gli atti;

udito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva formulata;

ILCASO.it

OSSERVA

1. In sede di udienza fissata con decreto 28.7.2014 ex art. 180 L.F., alla presenza dei commissari giudiziali, del difensore, del legale rappresentante della proponente NATURA VERDE S.R.L., tempestivamente costituitasi, del difensore della BCC ABRUZZO CAPPELLE SUL TAVO SCPA [costituitasi in udienza con memoria **in opposizione** datata 21.10.2014], è stata reiterata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo, *già dedotta nella fase antecedente l'ammissione definitiva con decreto 4-6.12.2013 e rigettata dal tribunale con decisione del 9.10.2013 resa "allo stato degli atti", con la precisazione che "la questione potrà essere eventualmente riproposta in seguito"*.

2. Osserva il Tribunale che *in tema di procedura fallimentare* la Corte di cassazione ha affermato con sentenza 5257/2012 che "il principio generale.....è che l'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.c. non oltre la prima udienza di trattazione; in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinanzi a cui l'incompetenza non sia

stata eccepita o rilevata.....la disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel nuovo testo di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 4 (ed ora nel testo nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 applicabile al caso di specie), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorchè questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. Deve quindi ritenersi che l'obbligo di eccepire l'eccezione di incompetenza nella prima udienza di trattazione sia applicabile anche alle controversie in materia fallimentare vertendo questa sulla tutela giurisdizionale dei diritti. Per quanto concerne la procedura per la dichiarazione di fallimento in relazione alla competenza prevista dall'art. 9, L. Fall., prima della novellazione del 2006 e del 2007 la giurisprudenza di legittimità, sia pure in riferimento alla non più prevista ipotesi di amministrazione controllata, aveva ritenuto che il tribunale investito della domanda di un imprenditore di ammissione alla predetta procedura poteva dichiarare la propria incompetenza territoriale anche oltre il limite temporale previsto all'art. 38 cod. proc. civ., comma 1 (prima udienza di trattazione), *perchè nell'ambito delle procedure concorsuali (in cui il giudice è investito di notevoli poteri inquisitori e di impulso, sì che lo svolgimento delle stesse non è nella piena disponibilità delle parti, con riflessi anche sul contraddittorio tra queste) non è riscontrabile una udienza avente struttura e funzione analoghe alla prima udienza di trattazione nel procedimento ordinario (Cass. 19496/05). Tale pronuncia appare non più invocabile alla luce della attuale normativa. L'art. 15 L. Fall. attualmente in vigore, ha infatti strutturato un procedimento per la dichiarazione di fallimento a carattere contenzioso ed a cognizione piena con trattazione in udienza in cui viene assicurato in modo completo il contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa, residuando comunque dei poteri d'accertamento officiosi da parte del giudice. Ciò a differenza di quanto avveniva prima della novellazione del 2006 e del 2007 in cui non era prevista alcuna udienza innanzi al tribunale essendo sufficiente che il fallendo fosse informato della esistenza della procedura a suo carico e potesse quindi esplicitare le proprie difese anche mediante il deposito di memorie senza che vi fosse in tal caso la necessità di essere obbligatoriamente sentito dal giudice. L'attuale procedimento prefallimentare è invece incentrato, previa notifica del decreto di convocazione del fallendo e dei creditori istanti, sulla udienza di comparizione innanzi al tribunale in composizione collegiale in cui il fallendo deve depositare le proprie difese e tutta la documentazione necessaria ed il tribunale può espletare mezzi istruttori richiesti dalle parti o*

disposti d'ufficio. Risulta quindi di tutta evidenza che attualmente il giudizio si svolge con il contraddittorio pieno delle parti e che nella udienza di comparizione il fallendo, analogamente all'udienza di cui all'art 183 c.p.c., ha la possibilità di rappresentare tutte le proprie difese e di sollevare quindi con queste ultime ogni eccezione ivi compresa quella di incompetenza territoriale di cui all'art. 9, L. Fall. Quanto alla eventuale rilevabilità d'ufficio, l'art. 28 c.p.c. dispone, tra l'altro, che la competenza territoriale non può essere derogata per i casi di procedimenti in camera di consiglio, vale a dire per i procedimenti regolati dagli artt. 737 e segg. c.p.c. come quello fallimentare, giusta l'espressa indicazione dell'art. 15, comma 1, L. Fall. Da tali disposizioni si ricava che la competenza territoriale individuata in base al criterio previsto dal citato art. 9, L. Fall. riveste un carattere inderogabile, rientrando in uno dei casi di esclusione della facoltà di deroga per accordo delle parti della competenza territoriale previsti dall'art. 28 c.p.c. L'art. 38 c.p.c. dispone al comma 3 che l'incompetenza territoriale inderogabile è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Ne consegue che il mancato rilievo entro il termine suindicato rende, pertanto, la competenza territoriale incontestabile".

3. Questo pronunciamento, reso dalla Cassazione giudicando una fattispecie tratta da una procedura fallimentare, deve essere vagliato nella sua compatibilità con la procedura di concordato preventivo, che non conosce l'udienza ex art. 15 L.F., ma prevede unicamente, quali momenti di contraddittorio tra le parti, l'adunanza dei creditori ex artt. 174-175 L.F. e l'udienza fissata ai sensi dell'art. 180 L.F.

4. Non merita invece accoglimento l'isolata posizione dottrinale secondo la quale l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 9 L.F. andrebbe rilevata di ufficio o eccepita in sede di ammissione della procedura di concordato preventivo, dovendosi equiparare l'eventuale silenzio al riguardo del decreto ex art. 163 L.F. come implicita riaffermazione della sussistenza della competenza, che a quel punto potrebbe essere contestata unicamente con lo strumento del regolamento di competenza. Così opinando, infatti, si impedirebbe ogni contraddittorio prima della decisione del Tribunale, che di fatto avrebbe luogo inaudita altera parte: non è previsto infatti alcun "luogo di confronto" sul punto prima del decreto di ammissione, mentre successivamente ad esso alla parte che intendesse contestare la competenza espressamente o implicitamente riconosciuta avrebbe solo lo strumento ex post del regolamento di competenza. E questo condurrebbe ad un palese contrasto con il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 5257/2012, secondo cui è in ogni caso necessario che "il giudizio si svolg[a] nel contraddittorio pieno delle parti" e che esista una "udienza di comparizione" dove le parti "analogamente all'udienza di cui all'art 183 c.p.c.",

abbiano "la possibilità di rappresentare tutte le proprie difese e di sollevare quindi con queste ultime ogni eccezione ivi compresa quella di incompetenza territoriale di cui all'art. 9, L. Fall.". Si consideri poi, con riferimento al caso che ci occupa, l'affidamento determinato dallo stesso Tribunale nella parte [BCC ABRUZZO CAPPELLE SUL TAVO SCPA] che aveva eccepito, fuori di ogni contraddittorio, nella fase compresa tra l'ammissione del pre-concordato e quella per così dire "definitiva", grazie alla pubblicità data nel registro delle imprese al decreto ex art. 161 comma 6 L.F., l'incompetenza ex art. 161 comma 1 L.F. del Tribunale di Teramo. Infine, appare decisiva la constatazione che **l'art. 161 L.F. non pone termini e/o sbarramenti per la rilevabilità di ufficio o la eccepibilità ad iniziativa di parte**; sicchè, in assenza di specifiche indicazioni della legge fallimentare, occorre piuttosto guardare al sistema ed in particolar modo alla compatibilità della struttura della procedura di concordato preventivo con le norme dettate dal codice di procedura civile in tema di rilevabilità della incompetenza funzionale/inderogabile.

5. Come anticipato, i luoghi dove, nella procedura di concordato preventivo, le questioni di competenza potrebbero essere sollevate o rilevate di ufficio nel contraddittorio tra le parti, sono in astratto due: *l'udienza fissata per l'adunanza dei creditori e quella fissata per il giudizio di omologazione.*

6. Nella prima, "*ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato.*". Trattasi tuttavia di udienza specificamente destinata alla discussione della proposta e alle contestazioni dei crediti, nella quale il giudice delegato non ha poteri istruttori, non possono essere disposte prove costituende e le contestazioni e le repliche non hanno carattere formale, siccome espresse oralmente. Su di esse il giudice delegato svolge una cognizione sommaria ai soli fini dell'eventuale ammissione provvisoria. Deve quindi essere escluso che la celebrazione di detta udienza segni il limite invalicabile per rilevare di ufficio od eccepire l'incompetenza del giudice adito, per carenza della natura contenziosa della procedura e per la specificità e la finalità dell'udienza, da qualificarsi alla stregua di un'udienza preliminare o meramente propedeutica rispetto a quella di omologa, dove ha avvio e termine la vera e propria trattazione del procedimento.

7. *Il giudizio di omologazione, ad avviso della Corte di Cassazione, ha natura di procedimento camerale atipico, che partecipa sia delle caratteristiche, proprie di esso ed in generale della volontaria giurisdizione, della celerità di svolgimento e dell'officiosità dei poteri istruttori, sia di quelle tipiche del giudizio contenzioso a contraddittorio pieno. In ogni caso, in quanto incidente su diritti soggettivi, il decreto di omologa ben può dirsi avere contenuto sostanziale di*

sentenza ed il procedimento deve rispettare i principi del giusto processo consacrati nell'art. 111 Cost.; e ciò soprattutto quando vi sia stata opposizione, perché in tal caso il procedimento ha certamente natura contenziosa, essendo prevista attività istruttoria. La causa deve essere iscritta a ruolo a cura del debitore [se resta inerte, potrebbe agire il Commissario giudiziale, se del caso su impulso del tribunale] e sempre al debitore spetta l'onere di notificare alle altre parti il decreto del Tribunale che dà ingresso all'udienza di omologazione. Secondo la dottrina dominante, l'udienza fissata ex art. 180 comma 1 L.F. è l'udienza di prima comparizione nella quale si dà avvio all'istruzione della causa ai sensi degli art. 183 e ss. c.p.c., possibile laddove vi siano state opposizioni, come nel caso che ci occupa. Sul punto, deve essere ribadito che il mancato rispetto del termine di dieci giorni stabilito dall'art. 180 comma 2 L.F. per la costituzione in giudizio da parte dell'opponente BCC ABRUZZO CAPPELLE SUL TAVO SCPA non dà luogo a conseguenze di sorta, perché il termine non ha carattere perentorio, dal momento che la disposizione di legge non lo qualifica come tale, ex art. 152 comma 3 c.p.c. [Cass. 18987/2011; 2706/2009]. E' poi pacifico che il controllo di legalità stabilito dalla legge abbia sì natura formale appuntandosi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione [esteso alla verifica del raggiungimento delle maggioranze, alla rilevazione di eventuali voti invalidi o inefficaci e della sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, venendo in rilievo in particolare la fattispecie di abuso del diritto], ma residui un controllo di merito al fine di accertare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e di fattibilità giuridica del piano [Cass. S.U. 1521/2013], l'assenza di atti di frode, il rispetto delle regole che assicurano il consenso informato ai creditori, oltre che rilevare di ufficio la esistenza di vizi di nullità del concordato, quale quello dell'impossibilità dell'oggetto laddove la proposta non abbia alcuna possibilità di essere adempiuta [Cass. 18864/2011]. Non può pertanto negarsi che sia questa la sede deputata a valutare per la prima volta nel contraddittorio delle parti la sussistenza dei presupposti processuali della procedura di concordato preventivo e tra questi pure quello della competenza ex art. 161 comma 1 L.F., spettando il relativo controllo anche di ufficio al Tribunale, sulla base del principio del Kompetenz-kompetenz.

8. Al di là della rilevanza di ufficio della questione, possibile per quanto detto sopra fino alla decisione del Collegio all'esito dell'udienza ex art. 180 L.F., giova peraltro evidenziare che l'eccezione di incompetenza per territorio, contenuta nella comparsa di costituzione in opposizione della BCC ABRUZZO CAPPELLE SUL TAVO SCPA appare ammissibile, dal momento che essa, al di là dell'inserimento materiale in un unico atto, non attiene al merito

della proposta, sicchè non sconta la inammissibilità dell'atto di opposizione in quanto proveniente da soggetto non legittimato, dovendosi effettivamente qualificare la BCC quale creditore assenziente, sebbene divenuto tale nelle forme del silenzio assenso e quindi per presunzione assoluta di legge [la documentazione in atti attesta la regolare comunicazione al creditore ed il conseguente silenzio serbato per venti giorni e va ritenuta come veritiera fino a querela di falso]; né potendo il creditore in questione essere inserito nella categoria residuale degli "interessati", che comprende piuttosto gli astenuti, gli esclusi e i non avvisati. Il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio non è d'altronde perentorio, difettando espressa qualificazione normativa in tal senso, ex art. 152 comma 2 c.p.c. [Cass. 18987/2011; id., 2706/2009].

9. **Nel merito, la questione di incompetenza è fondata per le ragioni che seguono e,** avendo natura di presupposto processuale, il Tribunale è esentato dall'affrontare le ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti o sollevabili di ufficio. Ed invero, gli artt. 9, commi 1° e 2°, e 161, comma 1°, l. fall. prevedono che la competenza a pronunciarsi sull'istanza di fallimento o di ammissione alla procedura del concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria "sede principale" e che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. La riforma della legge fallimentare ha, quindi, confermato il principio per cui è territorialmente competente a pronunciarsi sulla domanda di fallimento o di ammissione al concordato preventivo il tribunale nel cui circondario **si trova sede reale dell'impresa, intesa come il centro direttivo ed amministrativo dei suoi affari** (cfr. Cass. 6597/1997, in Il Fall. 1997, 158), al momento della presentazione del ricorso mediante il suo deposito in cancelleria (cfr. Cass. n. 9070/2001, in Il Fall. 4/2001, 472; Cass. n. 7798/1995, in Il Fall. 1996, 366; Cass. n. 2795/1997, in Il Fall. 1997, 830): **la sede reale, peraltro, si presume coincidere con la sede legale, quale luogo istituzionalmente deputato allo svolgimento delle attività di direzione, organizzazione, amministrazione e promozione degli affari dell'impresa, a meno che sia fornita o acquisita la prova che tale sede ha carattere meramente formale e fittizio per lo svolgimento altrove delle predette attività direttive ed amministrative o della parte più significativa delle stesse** [cfr. Cass. n. 6597/1996, in motiv., in Il Fall. 2/1997, 158; conf. Cass. n. 1116/1999, in Il Fall. 7/1999, 796 e 799; Cass. n. 8237/2000, in Il Fall. 3/2001, 349, Cass. n. 7063/1999, in motiv., in Il Fall. 2/2000, 175 e 179; Cass. n. 10147/1999, in Il Fall. 2/2000, 174 e 176; Cass. n. 9070/2000, in Il Fall. 4/2001, 472]. Ancora di recente, si è affermato "la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento

spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta [In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici]" [Cass. n. 15872/2013]. **In ipotesi di trasferimento della sede legale, invece, l'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento soggiace al diverso principio per cui la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera con riguardo alla sede legale precedente (cioè di provenienza), e non a quella successiva (e cioè di destinazione), tutte le volte in cui, per restare al solo caso che ci occupa, il mutamento della sede legale è stato deciso nell'anno anteriore al ricorso (artt. 9, comma 2°, e 161 l. fall.).** In siffatta (ed in altre simili) ipotesi, infatti, il mutamento della sede si presume, di diritto, non già connesso alle naturali esigenze gestionali dell'impresa quanto piuttosto preordinato ad incidere sulla competenza del tribunale che deve dichiarare il fallimento della società o dell'imprenditore.

10. Nel caso in esame, la documentazione acquisita in giudizio dimostra che, con verbale di assemblea a rogito del notaio Ciampini del 5.4.2013, FOX ITALIA S.R.L., con sede legale in Città S. Angelo [PE], ha deliberato "di trasferire la sede legale da Città S. Angelo [PE] Contrada Piano Sacco s.n.c. a Pineto [TE] e, ai soli fini dell'iscrizione al registro delle Imprese, in via _____, ove è ubicata la sede amministrativa", trasferimento iscritto in data 12.4.2013 presso la Camera di Commercio di Teramo. Con verbale di assemblea stipulato con atto notarile del 14.6.2013, viene modificata la denominazione sociale da FOX ITALIA s.r.l. a NATURA VERDE s.r.l.; il tutto, come è evidente, nell'anno anteriore al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, avvenuto il 26.6.2013. Escluso, quindi, ogni rilievo, ai fini della determinazione del tribunale competente, a tale trasferimento, in quanto deliberato e pubblicato nell'anno anteriore al deposito della domanda, si tratta solo di verificare se, come la società ricorrente ha dedotto, la sede legale [già sita in Città S. Angelo] in realtà fosse, al momento del deposito della domanda, meramente formale e fittizia, a fronte dello svolgimento altrove [e precisamente in Pineto] delle attività direttive ed amministrative o, quanto meno, della parte più significativa delle stesse. E' agevole rilevare che la società proponente non abbia fornito la prova del carattere solo fittizio della sede legale di Città S.

Angelo. Nessun pregio ha l'argomento, peraltro fatto proprio anche dal Tribunale nel provvedimento relettivo del 9.10.2013, in forza del quale "dal verbale di assemblea dei soci del 5.4.2013, tenutasi peraltro in Pineto, la motivazione posta alla base del trasferimento della sede legale è proprio quella di ripristinare la coincidenza tra sede legale e sede principale". Non è chi non veda, infatti, che si tratta di atto adottato in periodo più che "sospetto", appena poco più di due mesi prima di depositare il ricorso per l'ammissione al pre-concordato: è quindi evidente che in detto atto si debba considerarsi esattamente concretizzato l'operazione che, per legge, *ratione temporis*, è ritenuta simulata, finalizzata, cioè, a perseguire il cd. turismo giudiziario, la scelta del giudice ritenuto più confacente, in violazione del principio del giudice naturale precostituito dalla legge e dunque dell'art. 25 Cost. prima che dell'art. 9 L.F. In altri termini, la motivazione contenuta del verbale assembleare non poteva che essere quella in esso trascritta, pena il disvelamento della natura fittizia o simulata del trasferimento della sede sociale. Diversamente, *la prova che la proponente deve fornire per dimostrare che già prima del trasferimento della sede legale questa, intesa come centro propulsivo della strategia d'impresa, coincideva con l'ufficio di Pineto, al fine di vincere la presunzione legale relativa di fittizietà del trasferimento siccome infrannuale, deve essere rinvenuta in atti che dimostrino concretamente il luogo dove si svolgeva l'attività di direzione e promozione degli affari dell'impresa; meglio ancora se risalenti ad oltre un anno dalla data di deposito del ricorso ex artt. 160-161 L.F., quindi dal 26.6.2012 a ritroso*. In particolare, la proponente avrebbe dovuto dare prova specifica che a Pineto, mediante le riunioni degli organi sociali [ivi compresa l'assemblea dei soci], svolgesse le attività di direzione ed amministrazione dei suoi affari. Ebbene, la proponente non ha fornito alcuna prova a questo riguardo. Nella memoria autorizzata depositata il 2.10.2013, NATURA VERDE s.r.l. a fol. 3 *afferma, ma non dimostra*, che "sin dall'anno 2004 per le decisioni gestionali e quale centro degli affari della società è stata utilizzata la sede di Pineto ove la società aveva acquisito, con l'ausilio di un'operazione di locazione finanziaria, un immobile ubicato in via [redacted]" [luogo dove attualmente ha sede anche una New Company, BAR ITALIA s.r.l., costituita dai medesimi amministratori della proponente ed alla quale è stato conferito il ramo di azienda con successivo atto di vincolo di destinazione della parte delle quote sociali di proprietà di P. [redacted]; A. [redacted] a soddisfacimento dei creditori chirografari, atto oggetto di azione revocatoria su iniziativa della BCC ABRUZZESE di CAPPELLE SUL TAVO]. Il thema demonstrandum, che in quel luogo venissero adottate tutte le decisioni strategiche per la vita della società, non ha infatti nulla a che vedere con "il pagamento delle fatture afferenti alle utenze relative ai servizi di energia

elettrica, telefono, acqua potabile, Tarsu, Ici e oneri condominiali”: si tratta di fatti che dimostrano solo che ivi esistesse un immobile con posto auto posto all’interno di un residence ed abitato da qualcuno, può dirsi anche un ufficio amministrativo e prima ancora del 2010, dal 2004, di rappresentanza e amministrativo, così come risultante dalla visura camerale dell’allora FOX ITALIA s.r.l., con due linee telefoniche, acqua e luce. A nulla rileva che “in Pineto venivano anche eseguite tutte le attività di consulenza prestate dal dott. Sabatino De Luca”, asseritamente “professionista della società” o ancora che “in Pineto venivano svolte, per il tramite della SEA SERVICE s.n.c. con sede anch’essa in Pineto [TE], via [redacted], tutte le attività propedeutiche e consequenziali all’approvazione del bilancio, quali ad es. l’invio telematico”: infatti, ammesso e non concesso che quanto dichiarato sia vero [non vi è alcuna prova documentale diversa dalla visura camerale di SEA SERVICE e dalla esistenza di targa all’indirizzo indicato], occorre piuttosto dimostrare che *all’interno di quell’immobile avevano luogo le riunioni delle assemblee dei soci, le decisioni strategiche dell’amministratore unico, la programmazione dell’attività d’impresa.* L’attività di supporto per la predisposizione dei bilanci fatta da un professionista non ha nulla a che vedere con la gestione dell’impresa e dunque non rileva al fine di determinare dove si trovi la sede principale della società.

11. Dunque, la proponente non ha assolto all’onere su di essa incombente di dimostrare che già prima del trasferimento della sede legale in Pineto questo fosse il luogo dove effettivamente venivano adottate le decisioni fondamentali per l’operato della società sul mercato, la ordinaria gestione della stessa, il perseguimento dell’oggetto sociale. Ciò che sarebbe di già sufficiente per ritenere l’incompetenza del Tribunale adito ex art. 161 comma 1 L.F. Ma vi sono agli atti elementi di valutazione, tratti in gran parte proprio dalla produzione documentale della proponente in data 26.6.1013, che consentono di affermare *in positivo* la insussistenza della competenza ex art. 161 comma 1 L.F. del Tribunale di Teramo a trattare la procedura di concordato. L’amministratore unico e unico socio P. [redacted] Al [redacted] è nato in provincia di Pescara e risiede in Città S. Angelo; la società aveva **ed ha pure dopo il trasferimento della sede legale in Pineto** un deposito in Molfetta [BA], un deposito ufficio amministrativo in Città S. Angelo [PE], un ufficio amministrativo in Pescara, lo stabilimento industriale in Città S. Angelo; *l’intero patrimonio sociale, rappresentato da un opificio, un fabbricato ad uso commerciale, due appezzamenti di terreno, è sito in Città S. Angelo [cfr. fol. 3 verbale notarile di assemblea del 5.4.2013; i bilanci e le note integrative ai bilanci del 2010, 2011 e 2012 di FOX ITALIA SRL danno atto che “i documenti informatici sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società Luogo Città S. Angelo”;* nei

verbali di assemblea ordinaria FOX ITALIA s.r.l. del 29.6.2011 e del 29.4.2012 si da atto che l'assemblea generale ordinaria della società si è tenuta presso la sede della società, indicata nella intestazione in Contrada Piano di Sacco Città S. Angelo [PE]; e persino la decisione di dare corso alla domanda ex art. 161 comma 6 L.F. è stata adottata il giorno 2.3.2013 dall'assemblea dei soci presso la sede della società FOX ITALIA SRL, sita in Città S. Angelo [PE] alla Contrada Piano di Sacco. Inoltre, tutta la corrispondenza con la BCC Abruzzese [cfr. documentazione depositata il 13.9.2013] e relativa ai rapporti di c/c accessi da FOX ITALIA SRL presso l'Istituto di credito, anteriore alla trasformazione societaria ed al trasferimento della sede legale, viene spedita da e all'indirizzo della sede legale, sita in Contrada - Città S. Angelo [PE]. Ne discende che, alla stregua della documentazione depositata, nessun elemento di fatto o di diritto, proprio nessuno, può indurre a ritenere che le decisioni strategiche per la vita della società siano state adottate in Pineto anziché presso la sede legale di Città S. Angelo già prima del trasferimento della sede sociale. La presunzione di fittizietà stabilita dalla legge a cagione della infrannualità del trasferimento di sede legale non risulta quindi affatto superata.

12. Il Tribunale di Teramo non è, per l'effetto, competente a pronunciarsi sulla domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da NATURA VERDE S.R.L. la competenza a trattare la procedura spetta, ex art. 161 comma 1 L.F., al Tribunale di Pescara, nel cui circondario la proponente, all'epoca denominata FOX ITALIA SRL, aveva la sede principale, trasferita fittiziamente entro l'anno dal deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F.

13. Si è affermato che non si applica alla procedura di concordato preventivo l'art. 9 bis L.F., in quanto norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, costituendo principio generale ex artt. 37-50 c.p.c. quello della inammissibilità della translatio iudicii ex officio. sicchè spetterebbe alla parte interessata riassumere il giudizio presso il giudice competente [Trib. Pavia 28.11.2012]. Non si condivide l'assunto. Sembra al contrario ormai pacifico che - dopo la ordinanza 257/2009 della Corte Costituzionale e l'entrata in vigore dell'art. 59 L. 69/2009 - esista un principio generale dell'ordinamento processuale, del quale l'art. 9 bis L.F. costituisce null'altro che una riaffermazione specifica, secondo il quale la translatio iudicii, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda di parte e degli atti compiuti, deve ritenersi sempre e comunque praticabile, salvo contraria disposizione di legge. Ne consegue che:

- il presente provvedimento va trasmesso in copia al Tribunale di Pescara, Sezione fallimentare, competente per territorio;
- restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti;

- la parte che ne abbia interesse dovrà riassumere la causa dinanzi al Tribunale indicato come competente entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

• Letti gli artt. 9, 9 bis, 161, 180 L.F.;

• il Tribunale di Teramo - Ufficio procedure concorsuali - dichiara la propria incompetenza a trattare la procedura in oggetto. Indica quale A.G. competente il Tribunale di Pescara - Sezione fallimentare - al quale il presente provvedimento va trasmesso in copia.

Fa onere alla parte che ne abbia interesse di riassumere la causa dinanzi al Tribunale indicato come competente entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ordina la cancellazione della presente causa dal ruolo.

Le spese processuali sono a carico della debitrice, seguendo la soccombenza.

Teramo, 5.1.2015

Il Presidente

Dott. GIANSAVERIO CAPPA

Il Giudice delegato rel. ed est.

Dott. Giovanni Cirillo

TRIBUNALE DI TERAMO
Depositato in Cancelleria il 24 GEN. 2015
L'impiegato addetto



Il Funzionario Giudiziario

9